



Procedura Whistleblowing

"Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito del rapporto di lavoro"

INDICE

1. Scopo	2
2. Campo di applicazione	2
3. Riferimenti	3
4. Definizioni	3
5. Responsabilità	5
6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione (c.d. "segnalante")	6
7. Referente interno	7
8. Canale di segnalazione interna	7
8.1 Soggetto responsabile della gestione del canale (c.d. "responsabile del canale")	8
8.2 Caratteristiche del canale di segnalazione interna	8
8.3 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime	9
8.4 Iter operativo di gestione della segnalazione	9
8.5 Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario	11
8.6 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna	11
8.7 Obblighi di informazione	11
9. Obbligo di riservatezza	11
10. Tutela dei dati personali	12
11. Misure di protezione e di sostegno	13
11.1 Divieto di ritorsione	14
11.2 Misure di sostegno	14
11.3 Limitazione di responsabilità del segnalante	14
12. Regime sanzionatorio	15
13. CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI CANALI ESTERNI DI SEGNALAZIONE	15
Allegati	16



1. Scopo

La presente procedura è adottata da Sigemi S.r.l. (di seguito la "Società") in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o D. Lgs. 24/2023) in vigore dal 30 marzo 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. direttiva whistleblowing) di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

La presente procedura è stata approvata dal CdA in data 19/12/2023 unitamente all'identificazione dei ruoli organizzativi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni di whistleblowing e alle relative responsabilità.

Ad integrazione di quanto disciplinato nella presente procedura, si rimanda alla sezione della intranet aziendale/sito aziendale <https://digitalroom.bdo.it/sigemi>

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a qualsiasi segnalazione di informazioni su condotte illecite così come definite dal D. Lgs 24/2023 (le "violazioni"), acquisite all'interno del contesto lavorativo, effettuata attraverso gli appositi canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società.

In particolare, Il D. Lgs. 24/2023 definisce tali violazioni come i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistano in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (i.e. fattispecie concrete che integrano gli estremi dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (i.e. l'inosservanza dei principi di comportamento e dei presidi di controllo in essi previsti) diversi dalle successive ipotesi;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali elencati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero della legislazione interna che costituisce loro attuazione degli atti di diritto europeo indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi, per quanto d'interesse, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;



4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4);
6. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di qualsiasi natura, diversi dalle successive ipotesi diversi dai precedenti.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- le violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali¹ che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

3. Riferimenti

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Direttiva (UE) 2019/1937;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01;
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.);
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

4. Definizioni

- **"segnalazioni"**: qualsiasi comunicazione, scritta o orale, anche in forma anonima, contenente informazioni sulle violazioni;
- **"violazioni"**: condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023 meglio descritte nel precedente paragrafo 2 "Campo di applicazione";

¹ Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/23.



- **"informazioni sulle violazioni"**: tutte le informazioni, tra le quali i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ed anche gli elementi informativi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **"segnalazione interna"**: comunicazione delle "segnalazioni" attraverso il predisposto canale interno di segnalazione;
- **"segnalante"**: persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **"facilitatore"**: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **"contesto lavorativo"**: attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **"persona coinvolta"**: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **"responsabile del canale"**: soggetto esterno individuato dalla Società responsabile della gestione del canale e della segnalazione dotato di autonomia organizzativa e funzionale;
- **"referente interno"**: soggetto interno della Società, individuato dall'organo amministrativo, con cui il Responsabile del Canale si interfacerà durante l'intero processo di gestione della segnalazione; qualora il referente interno sia la persona coinvolta nella segnalazione, il ruolo di referente interno verrà svolto dal Legale Rappresentante della Società. Qualora entrambi i soggetti siano coinvolti nella segnalazione, il Responsabile del Canale procederà alla trasmissione della Segnalazione all'ANAC che provvederà alla sua istruzione e gestione;
- **"ritorsione"**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e strettamente legato alla stessa, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **"seguito"**: l'azione ovvero le azioni avviata dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione;
- **"riscontro"**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprendendo le misure previste o adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata;



- **"piattaforma"**: canale di segnalazione interna adottato dalla Società (come meglio specificato al paragrafo 8) per trasmettere le informazioni sulle violazioni;
- **"Organismo di Vigilanza ("OdV")"**: Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Sigemi S.r.l.;
- **"Modello 231"**: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Sigemi S.r.l.

5. Responsabilità

Il responsabile del canale, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma:

- rende disponibili, anche attraverso la presente procedura le informazioni pubblicate sulla piattaforma, le informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- rilascia alla persona segnalante il riscontro di ricevimento della segnalazione nei termini previsti;
- valuta i criteri di processabilità della segnalazione;
- condivide la segnalazione con il referente interno, definito nell'ambito della presente procedura, e con l'OdV, l'avvio di eventuali indagini, il loro esito e il riscontro da fornire al segnalante;
- trasmette al segnalante il riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e, se del caso, gestisce la richiesta di integrazioni e l'esecuzione di eventuali colloqui di approfondimento con la persona segnalante, se richiesti;
- archivia e conserva la documentazione sulla segnalazione nei tempi normativamente previsti;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il referente interno:

- identifica, all'interno della Società, i soggetti da coinvolgere e condivide con questi quanto emerso dall'analisi effettuata dal responsabile del canale;
- è delegato a fornire al responsabile del canale riscontro in merito alle decisioni prese dalla Società per l'approfondimento di quanto oggetto di segnalazione;
- coordina e monitora la fase delle eventuali indagini con le funzioni interne/team esterni incaricati;
- condivide con il responsabile del canale l'avvio di eventuali indagini, il loro esito e il riscontro al segnalante;



- assicura che tutte le informazioni previste sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, siano rese disponibili sui canali aziendali;
- gestisce, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, le attività conseguenti ad eventuali divulgazioni pubbliche nei casi previsti;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il segnalante:

- trasmette le segnalazioni nel rispetto della presente procedura;
- è tenuto a fornire informazioni circostanziate relative a quanto oggetto di segnalazione;
- indica eventuali soggetti destinatari di forme di tutela e protezione (es. facilitatori).

L' OdV:

- nel caso di segnalazioni rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 e/o di violazioni del Modello Organizzativo 231 viene messo al corrente della segnalazione e fornisce supporto nelle eventuali indagini avviate con le funzioni interne/team esterni incaricati;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il rappresentante legale:

- interloquisce con ANAC in caso di attivazione di attività ispettive.

Il CDA:

- garantisce che siano adottati gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio previsto nel successivo paragrafo 12;
- approva la presente procedura unitamente alla struttura dei ruoli organizzativi connessi;
- garantisce il rispetto delle misure per la protezione della persona segnalante.

6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione (c.d. "segnalante")

Possono procedere alla segnalazione:

- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso i soggetti pubblici e privati;
- i liberi professionisti;
- i volontari;



- i consulenti;
- gli azionisti;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;
- i tirocinanti anche non retribuiti;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto.

7. Referente interno

La Società ha individuato nel Ing. Luca Franceschini, il ruolo di referente interno ai sensi della presente procedura.

8. Canale di segnalazione interna

La Società ha previsto un canale di segnalazione interna che il segnalante deve utilizzare per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni. L'istituzione di tale canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio, di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione.

Il canale di segnalazione interna prevede la modalità scritta o orale attraverso la piattaforma "@Whistleblowing" accessibile al link <https://digitalroom.bdo.it/sigemi>

Accedendo alla piattaforma, il segnalante, tramite un sistema di messaggistica a registrazione vocale, potrà inoltre richiedere un incontro diretto con il responsabile della gestione della segnalazione.

Il canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore (ove presente), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile.



8.1 Soggetto responsabile della gestione del canale (c.d. "responsabile del canale")

La gestione del canale interno è affidata a:

- BDO Advisory Services S.r.l., nella persona del dott. Giuseppe Carnesecchi (giuseppe.carnesecchi@bdo.it), soggetto esterno in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e specificamente formato.

Il responsabile della gestione del canale e della segnalazione agisce in via esclusiva per quanto concerne l'acquisizione della segnalazione e l'accesso alla piattaforma.

8.2 Caratteristiche del canale di segnalazione interna

Il canale interno di segnalazione della Società è gestito tramite la piattaforma web-based "Whistleblowing", fruibile da tutti i device (PC, Tablet, Smartphone).

I dati inseriti nella piattaforma sono segregati nella partizione logica dedicata alla Società e sottoposti ad algoritmo di scripting prima della loro archiviazione. La sicurezza in trasporto è garantita da protocolli sicuri di comunicazione.

La piattaforma fornisce al termine dell'inserimento della segnalazione (a prescindere che sia anonima o meno) un codice alfanumerico di 12 caratteri, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, non riproducibile, con cui il segnalante potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed interagire con il responsabile attraverso un tool di messaggistica.

In caso di segnalazione non anonima i dati del segnalante ("dati utente") non sono accessibili al responsabile del canale. Il responsabile del canale, a sua discrezione, potrà visualizzare tali campi (cd. "campi in chiaro") solo a seguito di motivazione, opportunamente tracciata, all'interno della piattaforma.

La segnalazione può essere visualizzata e gestita solo dal responsabile del canale. Il responsabile ha credenziali univoche per l'accesso, con scadenza ogni 3 mesi. La password policy è aderente alle best practices internazionali.

La Data Retention è regolata da scadenze predefinite con automatici reminder al responsabile del canale che procederà, a scadenza, alla cancellazione dei dati.

La società BDO, che eroga il servizio di utilizzo della piattaforma, è certificata ISO27001.

Il trattamento dei dati personali deve sempre tener conto ed essere conforme agli obblighi previsti dal GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. La Società, in qualità di titolare del trattamento attraverso il canale di segnalazione interna è tenuta ad effettuare una previa analisi del disegno organizzativo comprensivo della fondamentale valutazione del possibile impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del GDPR).



8.3 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'analisi dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali semplici supposizioni, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento o fuorvianti ovvero se meramente dannose o offensive. Non è invece necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi.

È utile anche che il segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nell'ambito della presente procedura anche in riferimento alle tutele del segnalante, qualora successivamente identificato, ed agli obblighi di conservazione.

8.4 Iter operativo di gestione della segnalazione

Il segnalante trasmette la segnalazione tramite il canale interno dedicato.

Il segnalante attiva la segnalazione attraverso il link sopra indicato in modalità scritta, mediante la compilazione di un form guidato, o in modalità orale tramite un sistema di messaggistica vocale. In caso di incontro diretto, il responsabile del canale garantisce lo svolgimento dell'incontro entro un tempo ragionevole (10-15 giorni), preferendo che l'audizione avvenga in locali diversi da quelli aziendali.

Se il segnalante effettua la segnalazione oralmente mediante un incontro fissato con il responsabile del canale, la stessa, previo consenso del segnalante stesso, è documentata a cura del responsabile del canale con la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e alla riproduzione vocale ovvero tramite la redazione di un verbale. In questa ultima ipotesi, il segnalante può verificare, rettificare e/o confermare il verbale dell'incontro mediante relativa sottoscrizione.

La ricezione della segnalazione da parte del soggetto responsabile del canale avvia il processo di gestione delle segnalazioni. Il responsabile del canale procede alla sua "lavorazione" secondo un flow chart di processo predefinito.

Alla ricezione della segnalazione, il responsabile del canale provvede a comunicare un avviso di ricezione al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione e la presa in carico della segnalazione.



Il soggetto responsabile della gestione della segnalazione procede con una prima verifica circa la correttezza della procedura seguita dal segnalante e del contenuto della segnalazione sia in riferimento all'ambito di applicazione definito dalla presente procedura (c.d. inerenza del contenuto della segnalazione) che alla sua verificabilità in base alle informazioni fornite.

Qualora dall'esito di detta prima verifica la segnalazione non risulti rilevante e fondata il responsabile del canale formalizza l'esito del controllo e lo comunica al segnalante in tempi ragionevoli (non oltre 3 mesi) e archivia la segnalazione. Il responsabile del canale informa tempestivamente il referente interno, garantendo il rispetto del principio di riservatezza, che condivide l'informativa con la Società.

Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi, il responsabile del canale contatterà il segnalante tramite la piattaforma. Se il segnalante non fornisce, entro 3 mesi dalla richiesta di integrazione, informazioni aggiuntive il responsabile del canale procede con l'archiviazione della segnalazione dandone comunicazione al segnalante e informando il referente interno. Il responsabile del canale, verificata l'inerenza della segnalazione e acquisiti tutti gli elementi, informa, nel rispetto del principio di riservatezza, l'Organismo di Vigilanza e il referente interno al fine di valutare la modalità di avvio della fase di indagine.

Il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza è dovuto solo qualora la segnalazione dovesse essere ritenuta rilevante ex D. Lgs. 231/2001. È comunque fatto salvo il rispetto del principio di autonomia e indipendenza dell'OdV rispetto al modo con cui gestire la segnalazione ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.

A chiusura dell'indagine, viene predisposto un report finale i cui esiti, a seconda di chi sia stato incaricato dello svolgimento dell'indagine, sono condivisi con il referente interno, con il responsabile del canale e con l'Organismo di Vigilanza (in caso di segnalazione rilevante ex D. Lgs. 231/2001); successivamente a detta condivisione il responsabile del canale procede con il riscontro al segnalante. Il riscontro al segnalante deve essere trasmesso a cura del responsabile del canale entro tre mesi dalla data di avviso di ricezione ovvero dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della segnalazione lo richiedesse, o in considerazione dei tempi di risposta del segnalante, il responsabile del canale, informato prontamente il segnalante prima della scadenza, con opportuna motivazione, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario e dando al segnalante periodici aggiornamenti.

La Società, qualora la segnalazione risulti fondata, valuterà l'adozione di eventuali sanzioni nei confronti del soggetto autore della violazione. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità con il successivo paragrafo 12.

Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate o fatte al solo scopo di danneggiare un soggetto innocente potrà essere esposto alle sanzioni disciplinari previste dal Modello 231 e/o dal CCNL applicabile di categoria ed ad ogni altra conseguenza di legge. In ogni caso, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non gli possono essere garantite le tutele di legge ed è irrogata una sanzione disciplinare



Si specifica che, dalla ricezione della segnalazione fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

8.5 Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario

Qualora la segnalazione sia trasmessa, tramite un canale alternativo alla piattaforma, a un soggetto diverso da quello preposto a riceverla, chi la riceve ha l'obbligo di trasmetterla entro sette giorni al soggetto competente all'indirizzo email indicato al paragrafo 8.1, dando notizia della trasmissione alla persona segnalante e garantendo una catena di custodia delle informazioni conforme agli obblighi di riservatezza e a quelli di cui al paragrafo 8.2. La Società adotta sanzioni a livello disciplinare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione.

Nel caso di involontaria trasmissione della segnalazione a soggetto diverso da quello legittimato a riceverla, il segnalante deve dimostrare la mera negligenza e l'assenza di un interesse personale nella erronea trasmissione.

8.6 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna

Le segnalazioni interne e tutta la relativa documentazione allegata ovvero integrata sono conservate, con apposita catena di custodia digitale, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa.

In ogni caso, la documentazione è conservata soltanto per un periodo temporale individuato nel massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In tutti i casi citati, è necessario che la procedura di conservazione delle segnalazioni interne e della relativa documentazione, sia conforme alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali nonché alle predisposte misure sul diritto di riservatezza.

8.7 Obblighi di informazione

Le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sono esposte nei luoghi di lavoro presso le bacheche aziendali. Inoltre, tali informazioni sono rese disponibili tramite apposita sezione dedicata del sito internet, con l'obiettivo di renderle note anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società.

La Società ha attivato il proprio canale di segnalazione interna sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali.

9. Obbligo di riservatezza

Tutte le segnalazioni ed i relativi allegati non sono utilizzati oltre il tempo necessario per darne seguito.

È previsto che l'identità del segnalante unitamente a qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non siano rivelate senza il consenso



espresso del segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte, dei facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le circostanze di mitigazione della tutela del diritto alla riservatezza comprendono:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante a rivelare la propria identità;
- nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, sarà dato avviso in forma scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione sarà indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Poste la vigenza delle mitigazioni appena elencate, il soggetto coinvolto, su sua istanza, è sentito anche attraverso un procedimento cartolare mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e di documenti.

10. Tutela dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma:

- del Regolamento (UE) 2016/679;
- del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati personali da parte di istituzioni, di organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento dei dati personali relativi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal titolare, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo preliminarmente le idonee informazioni ai soggetti segnalanti e alle persone coinvolte nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'informativa agli interessati, riepilogativa anche dei loro diritti e delle modalità per esercitarli, è reperibile all'indirizzo <https://digitalroom.bdo.it/sigemi>



11. Misure di protezione e di sostegno

Sono previste adeguate misure per proteggere i segnalanti dalle ritorsioni dirette e dalle ritorsioni indirette.

Le misure di protezione si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (cfr. paragrafo 8.3), rientrassero nell'ambito oggettivo e sia stata rispettata la procedura di segnalazione.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alla segnalazione, costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.



11.1 Divieto di ritorsione

I soggetti destinatari delle misure di cui al paragrafo precedente non possono subire alcuna ritorsione.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei soli soggetti segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, anche se solo tentate o prospettate.

L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

11.2 Misure di sostegno

Il segnalante che ritenga di aver subito delle ritorsioni potrà rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell'elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (*"promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale"*) e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

11.3 Limitazione di responsabilità del segnalante

È prevista l'assenza di responsabilità (anche di natura civile o amministrativa) per chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto,
- relative alla tutela del diritto d'autore,
- delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,

se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata in coerenza con la presente procedura.

Inoltre, tra le misure di protezione, si evidenziano:



- i diritti a effettuare una segnalazione e le relative tutele non possono essere limitati in modo pattizio a livello contrattuale;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione.

12. Regime sanzionatorio

La Società provvederà a sanzionare ogni comportamento illecito che dovesse emergere a seguito di attività di verifica delle segnalazioni o di ogni altro atto o fatto successivo si dovesse rendere necessario, e comunque inerente alla segnalazione.

In particolare, in caso di:

- messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231, ovvero omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231,
 - violazione delle misure di tutela della riservatezza del segnalante e/o degli altri soggetti specificamente individuati dal D.lgs 24/23,
 - commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma,
- sono previste le sanzioni disciplinari di cui al modello 231 sezione 5 e, in particolare:
- richiamo verbale;
 - ammonizione scritta;
 - multa fino a 4 ore di retribuzione;
 - sospensione del lavoro dalla retribuzione fino a 10 giorni lavorativi;
 - licenziamento.

In caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione, di mancata adozione di procedure di whistleblowing non conformi alla normativa o di non effettuazione di attività di verifica ed analisi riguardo le segnalazioni ricevute, sono previste direttamente da ANAC sanzioni amministrative pecuniarie.

Per ogni altro comportamento illecito diverso da quelli sopra elencati che dovesse emergere a seguito della verifica della segnalazione, sarà irrogata una sanzione in conformità con il CCNL applicabile, le relative procedure aziendali e/o ogni altro atto avente forza di legge tra le parti.

13. Condizioni per l'utilizzo dei canali esterni di segnalazione

Il D.Lgs. 24/2023 introduce la possibilità per il Whistleblower di trasmettere le Segnalazioni all'Autorità Nazionale anti Corruzione (ANAC), attraverso il canale istituito dall'autorità dopo l'adozione di apposite linee guida, solo qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione "interna", senza seguito;



- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, laddove effettuasse una Segnalazione in-terna, la stessa non avrebbe ricevuto seguito ovvero pur avendolo avuto lo avrebbe esposto a un rischio di ritorsione;
- la violazione segnalata possa fondatamente ingenerare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il D.Lgs. 24/2023 introduce come ulteriore modalità di "denuncia", in via sussidiaria, la divulgazione pubblica. Tale divulgazione di informazioni sulle violazioni, per poter il Whistleblower beneficiare della tutela prevista dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 24/2023, dovrà essere effettuata solo nelle ipotesi in cui:

- né una Segnalazione "interna" né una "esterna" non abbia avuto seguito;
- il Segnalante «ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse»; o ancora ove
- il Segnalante «ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della viola-zione o coinvolto nella violazione stessa».

Allegati

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24